



## **Cassazione, sez. III, ordinanza, 21 febbraio 2024 n. 4667**

Pres.: *F. De Stefano* – Rel.: *C. Valle*

**Termini perentori – Decadenza processuale (appello intempestivo) – Istanza di rimessione in termini – Omessa pronuncia – Vizio del procedimento – Nullità – Necessità di uno specifico documento – Esclusione – Fondamento (Artt. 112, 113, 115, 116, 132, 153 c.p.c.; 24 e 111 Cost.).**

*“L’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte rispetto alla decadenza prodottasi integra di per sé un vizio del procedimento, inficiando di nullità la sentenza, senza che ricorra la necessità di allegare uno specifico documento, a ragione del fatto che il solo esame dell’istanza avrebbe potuto condurre a una decisione o ad una diversa decisione del giudice adito circa la decadenza in cui è incorsa la parte.”*

...omissis

### **Svolgimento del processo**

Il B, D e C, gestori in Roma di una discoteca denominata Scarabocchio, convenivano in giudizio A al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti nella discoteca di loro proprietà nonché al rifacimento della coibentazione del terrazzo sovrastante, di cui il A era esclusivo proprietario; il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza n. 24973 del 2015, condannava A allo svolgimento dei lavori indicati nella consulenza tecnica, all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, e al pagamento in favore dei E di oltre sessantamila euro a titolo di risarcimento del danno e alle spese del giudizio e rigettava la domanda riconvenzionale del A; A impugnava la sentenza con due distinti atti di appello, in quanto riteneva che il primo atto di appello non fosse stato ritualmente recepito dal sistema informatico e chiedeva, altresì, di essere rimesso in termini; la Corte d’appello di Roma, dopo numerosi rinvii e mutamenti di sezione e di relatore, previa riunione dei procedimenti scaturiti dai due diversi atti di impugnazione, con la sentenza n. 6751 del 6/11/2019, dichiarava improcedibile il primo appello e inammissibile il secondo e condannava l’appellante alle spese; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione A con cinque motivi; rispondono con controricorso B, C e D; il ricorrente ha depositato memoria (nella quale ha, tra l’altro, evidenziato che D compare in controricorso per la prima volta senza che in atti vi sia alcun chiarimento in ordine alla sua posizione processuale) per l’adunanza camerale del 21/12/2023 alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

### **Motivi della decisione**

A propone i seguenti motivi:

- 1) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114, 115, 165, 347 e 348 c.p.c. dell’art. 13 del D.m. 21/2/2011, n. 44, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.l. n. 193 del 29/12/2009 conv. con modif. nella legge n. 24 del 22/2/2010, come modificato dall’art. 51 del D.l. n. 90 del 24/06/2014, e come modificato dall’allegato alla legge di conversione n. 114 del 11/8/2014, degli artt. 3, 24, e 111 Cost., nonché dell’art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente definito come “ricorso” l’atto depositato in via telematica dall’appellante, laddove detto atto ha come intestazione “Atto di citazione in appello”. Invero, la nota di trascrizione a ruolo indica per mero errore “Si chiede l’iscrizione a Ruolo Generale degli Affari Civili - Cause Ordinarie della seguente causa introdotta con: Ricorso”;
- 2) art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 153, 132 c.p.c. nonché degli artt. 24, 111 Cost. laddove la Corte d’appello ha ommesso di pronunciarsi

sulla richiesta di proroga di diritto del giorno di scadenza del termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo e che si applica anche al deposito telematico;

3) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. laddove la Corte d'appello non si è pronunciata sull'istanza di remissione in termini, previamente accertando la causa dell'errore di sistema da cui era conseguito il rifiuto degli atti da parte della cancelleria;

4) art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza e (o) del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., dell'art. 281 *sexies*, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. laddove la Corte d'appello non si è pronunciata sull'istanza di remissione in termini depositata dall'appellante, dalla quale emergeva la questione rilevabile d'ufficio della procedibilità dell'appello, sottoposta per la prima volta all'udienza di discussione orale, posta a fondamento della decisione impugnata;

5) art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente richiama tutte le domande e le eccezioni dell'appello, trascritte nel ricorso, non scrutinate dalla Corte d'appello per aver dichiarato il primo gravame improcedibile e il secondo inammissibile.

Ritenuto che:

il primo motivo è infondato, atteso che, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. Un. n. 28403 del 11/10/2023 Rv. 668997 - 02), ai fini del perfezionamento del deposito dell'atto occorre che il procedimento informatico sia interamente svolto e sia riscontrato dall'invio della cd. quarta p.e.c. da parte della cancelleria, il che nella specie non è dato verificare e, anzi la difesa del A assume a fondamento delle complesse censure la circostanza che erroneamente la cancelleria abbia ritenuto, arbitrariamente, non completato il procedimento ma non abbia sollecitato ulteriori interventi della parte al fine della sanatoria di eventuali irregolarità della procedura informatica;

il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi vertenti sull'istanza di remissione in termini, da cui mancato esame il ricorrente fa derivare i vizi;

è incontroverso, e tanto risulta anche dal testo della sentenza impugnata, alla pag. 5, rigo 15 dall'alto, che il difensore del A abbia proposto un'istanza di remissione in termini, il cui contenuto è riportato alle pagg 22 e 23 del ricorso e che venne inviata in data 21/4/2016, ossia dieci giorni dopo il riscontro di un'anomalia nell'invio della busta telematica;

su detta istanza di remissione in termini non vi è stato alcun provvedimento, né da parte del Collegio, né da parte del Presidente di esso o di Sezione o della Corte d'appello;

in ragione di detta carenza provvedimentale, non potendosi ritenere che la semplice citazione dell'istanza di remissione in termini equivalga a decisione implicita (di rigetto) su di essa, si è verificato il vizio di omessa pronuncia del quale i due motivi si dolgono, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte nell'ambito del complesso procedimento informatico di invio degli atti processuali può inserirsi validamente, a fini recuperatori, un'istanza di remissione in termini (Cass. n. 30514 del 18/10/2022 Rv. 666004 -01), che deve essere formulata in un ambito temporale ragionevole (Cass. n. 1348 del 12/1/2024 Rv. 669773 - 01: nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di remissione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito); l'omesso esame dell'istanza di remissione in termini concretizza di per sé un vizio del procedimento (Sez. U n. 36596 del 25/11/2021 Rv. 663244 - 01), al di là della deduzione di parte di uno specifico documento, atteso che il solo esame dell'istanza avrebbe potuto condurre a un diverso opinamento del giudice di merito circa l'improcedibilità e l'inammissibilità delle impugnazioni: sicché di tale violazione della norma processuale (in tema di ineludibile pronuncia sull'istanza, ovviamente impregiudicati il merito della medesima - in relazione alla necessità di una accurata disamina della non imputabilità della violazione del termine originario - ed ogni eventuale conseguenza, in rito e nel merito, di un suo accoglimento sul processo cui si riferiva il termine violato) non è necessario dolersi prospettando un documento (Cass. n. 27313 del 25/9/2023; Cass. ord. n. 27424 del 26/9/2023 Rv. 669114 - 01);

la fondatezza dei motivi attinenti la mancata disamina dell'istanza di remissione in termini proposta dal difensore del A comporta assorbimento del quinto motivo di ricorso, che chiede l'esame delle censure di merito avverso la sentenza di primo grado, che la Corte d'appello non aveva effettuato per la decisione in rito di dichiarazione di improcedibilità della prima impugnazione e di inammissibilità della seconda;

il quanto motivo di ricorso, afferente la decisione cd. a sorpresa, in quanto non preceduta da un invito alla discussione, è invece inammissibile, non potendosi in ogni caso ritenere a sorpresa una decisione fondata su questioni di rito, quale quella nella specie adottata dalla Corte territoriale, dovendo normalmente sollecitarsi il contraddittorio su questioni, rilevate d'ufficio, di fatto o miste, ossia di fatto e di diritto e non sulle questioni di solo diritto, tra le quali, pressoché per definizione, rientrano quelle di rito (Cass. n. 11724 del 05/05/2021 Rv. 661322 - 03 e più specificamente Cass. n. 6218 del 4/3/2019 Rv. 652803 - 01), tranne che si tratti di questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356 del 7/3/2022 Rv. 664444 - 01);

in conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo, assorbito il quinto, mentre il primo motivo è rigettato e il quarto è dichiarato inammissibile;

il ricorso è, pertanto, parzialmente accolto;

a tanto consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

***P. Q. M.***

la Corte dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed accoglie il secondo e il terzo, assorbito il quinto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. *omissis...*